

B C
VIA 1 D
38100 (TN)

OGGETTO: Interpello n. 906–209/2022
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
B C
Codice Fiscale:
Istanza presentata il 04/11/2022
Scadenza dei termini per la risposta il 02/02/2023

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor **B C** presenta istanza di interpello al fine di ottenere un parere in merito al caso di seguito esposto:

"OGGETTO: istanza di interpello ORDINARIO sulla detraibilità fiscale della spesa sostenuta per l'installazione di Vetrate Panoramiche Amovibili cosiddette VEPA.

Il sottoscritto

formula istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 Legge 212/2000 relativamente alla problematica di seguito riportata.

IL FATTO

Il "Decreto Aiuti bis" convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142 - con riferimento all'articolo 33-quater, inserisce al comma 1 dell'art. 6 - Attività Edilizia Libera del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) la lettera b-bis) e consente l'installazione in Edilizia libera di Vetrate Panoramiche Amovibili trasparenti, cosiddette VEPA sui balconi.

Il sottoscritto (in seguito anche "istante") è proprietario e residente in un appartamento a due piani sul quale insistono dei balconi aggettanti sia sulla strada principale sottostante che sullo spazio condominiale.

A seguito della nuova disposizione normativa l'istante è intenzionato ad installare delle Vetrate Panoramiche Amovibili - Vepa - su tutti i balconi.

Ciò opportunamente premesso, l'istante

CHIEDE

a Codesta Spettabile Direzione Regionale di esprimersi in merito alla possibilità di accesso alle detrazioni fiscali previste per l'installazione di una vetrata panoramica amovibile."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante propone la seguente soluzione interpretativa:

"L'istante ritiene che l'intervento di installazione di VEPA in edilizia libera sul balcone possa a buon titolo rientrare nelle seguenti detrazioni fiscali:

1) Per le VEPA installate a nord, si può applicare la detrazione per interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi come riportato nella lettera D della Guida alle agevolazioni fiscali in edilizia - 8 ottobre 2022 - in base alle seguenti considerazioni:

a) il posizionamento di una vetrata continua sul parapetto del balcone, fornita di dispositivo di chiusura laterale, diventa oggettivamente un ostacolo insormontabile per un eventuale tentativo di effrazione attraverso i serramenti, più efficace addirittura di una grata di sicurezza che consente degli appigli, e quindi si ritiene che, nel contesto degli interventi sulle abitazioni residenziali, possa godere di questa agevolazione.

b) In seconda battuta rientrerebbero certamente nella detrazione per gli interventi che ostacolano l'ingresso dei ladri, se viene installata sulla VEPA, anziché una comune vetrata stratificata, una vetrata antisfondamento, in quanto la guida citata riporta espressamente come detraibili le spese per l'installazione di vetrate antisfondamento.

2) Per le Vepa che verranno installate nel balcone a sud e che monteranno un vetro speciale con G_{tot} inferiore a 0.35 si può applicare la detrazione per Ecobonus, come previsto dalla legge di bilancio 2020, in quanto svolgono anche la funzione di schermature solari.

Nel merito, la definizione di "schermature solari" è riportata nell'Allegato M del D.L. 311/2006 che cita: "sono schermature solari i sistemi che, applicati all'esterno di

una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari".

Per quanto possa essere insolito pensare che le VEPA possano avere anche questa funzione, nel caso montino un vetro a controllo solare con G_{tot} inferiore a 0,35 corrispondono perfettamente alla definizione di legge in quanto sono installate su di un balcone e sono sempre a protezione della portafinestra che conduce all'esterno e, grazie alla vetrata speciale, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi.

Pertanto ritengo che possano godere di questa detrazione così come è già stato approvato per le zanzariere.

Nel merito dei requisiti che devono avere per accedere alla detrazione il vademecum dell'Enea sulle schermature solari specifica:

- devono essere poste da est a ovest passando da sud (sono esclusi gli orientamenti nord, nord-est e nord-ovest poiché si tratta di orientamenti che non ricevono raggi solari diretti, se non parzialmente nella stagione estiva per pochissimo tempo);
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- devono essere poste a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all'interno, all'esterno della superficie vetrata;
- devono possedere un valore del fattore solare g_{tot} inferiore o uguale a 0,35 (il fattore g_{tot} definisce il valore combinato della vetrata e della protezione solare e indica quanta energia entra all'interno dell'abitazione);

- devono essere mobili, cioè modificabili in relazione alle condizioni di irraggiamento;

- devono essere schermature "tecniche" cioè devono essere tecnicamente utili all'efficientamento energetico dell'edificio.

In riferimento a queste prescrizioni appare di tutta evidenza che le VEPA che intendo installare nel balcone a sud hanno tutti i requisiti richiesti per la detrazione in Ecobonus come schermature solari e precisamente:

- l'esposizione da est a ovest passando per il sud
- applicate in modo solidale all'involucro
- a protezione della porta finestra
- all'esterno della superficie vetrata
- il G_{tot} è inferiore a 0,35 come certificato dal produttore nel caso scelgo l'installazione di un vetro speciale
- sono mobili e quindi possono regolare l'irraggiamento diretto sulla portafinestra in quanto variamente scorrevoli lungo il parapetto
- sono certamente chiusure tecniche in grado di migliorare l'efficientamento energetico dell'edifici°."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 21 settembre 2022, n. 142, ha convertito in legge il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto "Decreto Aiuti bis") ha ampliato le fattispecie di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, che alla lett. b-bis) ora dispone:

"b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche."

In riferimento al primo quesito, ovvero la possibilità di beneficiare della detrazione per interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR, per l'installazione di Vetrate Panoramiche Amovibili (Vepa) sui balconi con orientamento verso nord, si osserva quanto segue.

La circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, avente ad oggetto: *"Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità*

per l'anno d'imposta 2021 - Parte seconda", ha avuto modo di specificare al riguardo quanto segue:

"Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR).

Per "atti illeciti" si intendono quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l'aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta 4).

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

- l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

- il montaggio di porte blindate o rinforzate;

- l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

- l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- l'apposizione di saracinesche;

- il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;

- il montaggio di vetri antisfondamento;

- il montaggio di casseforti a muro;

- l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

- *l'installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.*

Poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza

(Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta 5). "Alla luce dei suddetti chiarimenti, si ritiene che l'istante possa beneficiare della detrazione in parola qualora le Vetrate Panoramiche Amovibili (Vepa) che intende installare sui balconi siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

In merito al secondo quesito, ovvero la possibilità di ricondurre le Vepa, che l'istante intende posizionare sui balconi con esposizione da est a ovest passando per il sud, nel novero delle schermature solari che possono beneficiare del cd. Ecobonus, si osserva quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che, così come chiarito nella succitata circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, in riferimento all'acquisto e posa in opera di schermature solari, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, "*sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all'allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006 con marcatura CE.*

Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la

fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature. Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle esposizioni da

est a ovest passando per il sud. (-) "Ciò posto, la scrivente ritiene che la valutazione in merito alla possibilità di ricondurre le cd. Vepa a sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili costituisca una questione tecnica, per la quale non si dispongono delle necessarie competenze.

A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 11 (Diritto di interpello), comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) prevede che *"Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (...)"*. Ai sensi dell'articolo 5 (Inammissibilità delle istanze), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, le istanze presentate ai sensi del suddetto articolo 11 sono inammissibili se *"non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente"*.

La circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, al punto 2.2 (*Contenuto delle istanze di interpello e loro modalità di presentazione*), ha avuto modo di specificare, tra l'altro, quanto segue: *"Al fine di consentire che le istanze presentate siano qualificabili come interPELLI, cui l'Agenzia è tenuta a rispondere, con gli effetti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), si ritiene utile ribadire alcuni chiarimenti per evitare la presentazione di istanze*

inammissibili oppure di istanze non riconducibili all'area dell'interpello di cui al citato articolo 11. In particolare (...) si evidenzia che le questioni interpretative - che possono costituire oggetto di un'istanza di interpello - devono riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della stessa ad un caso concreto e personale. Per tale motivo, sono escluse dall'area dell'interpello, le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd.

accertamenti di tipo tecnico (cf. ipotesi sub b), paragrafo 1.1). Alla luce delle suddette considerazioni, si dichiara inammissibile il secondo
questo.

IL CAPO UFFICIO (*)
(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Grazia Maria Previtiera
Mario Pizzuti
(firmato digitalmente)